

Ordinanza n. 3/2023/GOA

AEROPORTO INTERNAZIONALE DI GENOVA-SESTRI CRISTOFORO COLOMBO

PIANO DI EMERGENZA AEROPORTUALE (PEA)

NORME E PROCEDURE PER L'ASSISTENZA AGLI AEROMOBILI IN ALLARME ED EMERGENZA
E PER IL SOCCORSO AD AEROMOBILI IN CASO DI INCIDENTE

Il Direttore Aeroportuale Nord-Ovest,

- Visto** Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile, e ss.mm.ii;
- Visto** il Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti, e ss.mm.ii. con particolare riguardo all'Allegato IV, ADR.OPS.B.005 "*Pianificazione di emergenza per l'aeroporto*";
- VISTA** la Legge 9 novembre 2004 n. 265, art. 2 c.3, la quale stabilisce che l'ENAC, sentiti il gestore aeroportuale ed ENAV S.p.A. per le materie di competenza, nonché gli altri enti e organismi pubblici che operano in aeroporto, adotta il piano di emergenza aeroportuale;
- Visti** gli articoli 687, 704, 705, 718, 726, 727, 728, 729, 1174, 1175, 1231 e 1235 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n.327, come modificato nella parte aeronautica con Decreto Legislativo 9 maggio 2005, n.96, a norma dell'art.2 della legge 9 novembre 2004, n.265 e successive disposizioni correttive e integrative di cui al Decreto Legislativo 15 marzo 2006, n.151;
- Visto** il D.lgs. 25 luglio 1997, n. 250 di istituzione dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- Visto** il Decreto del 26 maggio 1997 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con il Ministro delle Finanze, con il quale il sedime dell'aeroporto di Genova Sestri viene trasferito dal demanio marittimo al demanio aeronautico;



- Visto** il Regolamento ENAC per la “*Segnalazione immediata di incidente aereo, inconveniente grave o disservizio aeroportuale grave*”, Ed.1 del 22/12/2021;
- Visto** il Manuale di Aeroporto, ed. 2 rev. 4 del 15/12/2022, in vigore nell’Aeroporto di Genova Sestri e le relative procedure collegate;
- Considerato** che ai sensi dell’art. 705 del Codice della Navigazione il gestore aeroportuale è il soggetto cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell’ENAC, il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali;
- Vista** la convenzione di gestione totale n. 22 del 30/04/2009 stipulata tra l’ENAC e Aeroporto di Genova S.p.A., concernente l’affidamento in concessione alla Aeroporto di Genova S.p.A. delle aree demaniali come individuate dal sopra citato decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione;
- Vista** la propria precedente Ordinanza n. 03/2017, prot. n.0093613 del 18 settembre 2017, con la quale vengono adottate le norme e procedure per stati di allarme, emergenza e incidente sull’Aeroporto di Genova Sestri predisposte dalla società di gestione Aeroporto di Genova S.p.A.;
- Vista** la proposta di integrazione e modifica al Piano di Emergenza Aeroportuale e della allegata documentazione inviata con nota prot. n. 0123766 del 06/10/2022 formulata da Aeroporto di Genova S.p.A. ed esaminata in sede di Aerodrome Emergency Committee, a seguito delle risultanze delle esercitazioni degli anni passati nonché della necessità di adeguare il Piano di Emergenza Aeroportuale alle modifiche intervenute al quadro normativo vigente in materia;
- Vista** la revisione del Piano di Emergenza Aeroportuale, ed. 2 rev. 4 del 15/12/2022, trasmessa da Aeroporto di Genova S.p.A. con nota prot. n. 5405 del 16/01/2023;
- Preso atto** della nota prot. n.0142494 del 16/11/2022, che costituisce parte integrante della presente ordinanza, con la quale la Direzione Operazioni Nord-Ovest approva il Piano di Emergenza Aeroportuale ed. 2 rev. 4 del 15/12/2022;

ORDINA

Art. 1

Con la presente Ordinanza le norme e procedure per l’assistenza agli aeromobili in caso di allarme, emergenza e incidente nell’aeroporto di Genova Sestri, predisposte



dalla società di gestione Aeroporto di Genova S.p.A., sono adottate e rese esecutive a decorrere dalle ore 00,01 del giorno 01/02/2023.

Art. 2

La Torre di Controllo dell'Aeroporto di Genova Sestri, ogni giorno, prima dell'inizio dell'operatività aeroportuale, deve effettuare la prova di efficienza dell'impianto acustico luminoso di tele allertamento per gli stati allarme, emergenza e incidente.

Art. 3

La programmazione delle esercitazioni annuali è proposta dal Gestore all'ENAC che, nell'approvarla, delega il gestore aeroportuale a organizzarle entro i termini previsti.

Art. 4

L'attività di coordinamento dei soggetti pubblici viene effettuata dall'ENAC in via preventiva, in sede di elaborazione del Piano, promuovendo la convocazione, da parte del gestore aeroportuale, di una riunione specifica, nell'ambito della quale accertare e condividere il corretto riparto dei compiti e delle responsabilità tra i vari soggetti coinvolti, che dovranno poi provvedere ad adottare le proprie coerenti procedure in applicazione di quanto previsto dal Piano di Emergenza Aeroportuale.

Art. 5

L'ENAC, in sede di eventuale revisione del Piano di Emergenza Aeroportuale, verifica che le modifiche proposte parimenti non incidano sul corretto riparto dei compiti e delle responsabilità dei vari attori coinvolti e sull'efficienza della gestione dell'emergenza.

Art. 6

Per tutto quanto non disciplinato nel dettaglio dalle norme e procedure allegate, e con esse non incompatibile, gli Enti e le Società interessati dalle presenti disposizioni intervengono secondo le modalità previste dalle proprie procedure operative interne.

Art. 7

Gli Enti e le Società interessati dalle presenti disposizioni devono mantenere aggiornati e costantemente reperibili i numeri telefonici di riferimento. La società di gestione Aeroporto di Genova S.p.A. deve altresì provvedere alla diffusione della presente Ordinanza presso i propri sub-concessionari, assicurandone la diffusione, nel corso del tempo di vigenza della stessa, anche in caso di nuova sub-concessione.

Art. 8

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.



I contravventori saranno puniti a termini di legge e ritenuti responsabili di tutti i danni che potranno derivare a persone, aeromobili e cose in conseguenza delle loro azioni od omissioni.

Art. 9

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno 01/02/2023 alle ore 00,01 e abroga ogni precedente disposizione in materia, con particolare riguardo all'ordinanza n. 03/2017.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web dell'ENAC.

Aeroporto di Genova Sestri, 26/01/2023.

IL DIRETTORE

Dott. Adolfo MARINO

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)